Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 19 febbraio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1708.

Erezione in ente morale della « Casa del Fanciullo », con sede in Roma.

N. 1708. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa del Fanciullo », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 34. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1709.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Castello di Cisterna (Napoli).

N. 1709. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Castello di Cisterna (Napoli), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 24. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1710.

Erezione in ente morale del « Ricovero vecchi », con sede nel comune di Ghemme (Novara).

N. 1710. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Ricovero vecchi » con sede nel comune di Ghemme (Novara), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 22 — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1711.

Erezione in ente morale della Fondazione « Francesco Marini », con sede nel comune di Alfonsine (Ravenna).

N. 1711. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Francesco Marini » con sede nel comune di Alfonsine (Ravenna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 21. — Frasca

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 53.

Disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono commisurati in ragione di lire 3000 per

chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso, restando assorbito il compenso suppletivo di lire 50 per ciascun ufficio intermedio servito.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a km. 15 o sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico può essere elevato a lire 4000.

Le disposizioni di cui al presente articolo avranno vigore fino a quando non sarà proceduto alla emanazione di ulteriori norme per la disciplina dei servizi automobilistici in concessione per il trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 10 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le località lungo la linea.

Art. 3.

Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti sulla cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riterrà opportuno di utilizzare.

Art. 4.

Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facoltà all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilità di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.

Art. 5.

Le imprese esercenti hanno l'obbligo di fare accedere le autovetture agli uffici postali sia estremi che intermedi e, qualora vi ostino difficoltà stradali, provvederanno con proprio personale al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso i rispettivi uffici. Per il trasporto e lo scambio degli effetti postali negli uffici intermedi dell'autolinea, l'obbligo di provvedervi da parte delle imprese con proprio personale è limitato su una distanza di 150 metri intercedente tra l'ufficio postale e il punto di fermata delle autovetture e per tutte le corse utilizzate.

Art. 6.

Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli intinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire 1000 a lire 300.000.

Art. 7.

Restano ferme tutte le altre disposizioni inerenti al servizio postale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Art. 8.

Alla spesa occorrente si farà fronte con lo stanziamento inscritto al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1950-51, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione, con effetto dal 1° luglio 1951 nei confronti dei servizi automobilistici in esercizio alla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — MALVESTITI — VANONI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 febbraio 1952, n. 54.

Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.

Qualora non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'art. 35 della presente legge.

Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.

Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del fondo di cui all'articolo 62 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Rubinacci — Scelba — Zoli — Pella — Segni — Aldisio — Fanfani — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 2 febbraio 1952, n. 55.

Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari è nominata dal Provveditore agli studi e composta di cinque membri, compreso il presidente, secondo le norme che saranno di volta in volta fissate dal bando di concorso.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, sono nominati altri quattro membri per ogni gruppo di 500 concorrenti o frazione di 500 e la Commissione si ripartisce in sottocommissioni di quattro membri con lo stesso presidente.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti dai Provveditori agli studi nel 1947.

Art. 3.

A ciascuno dei tre membri della Commissione medico fiscale nominata dal Provveditore agli studi, per accertare se i candidati ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti nel luglio 1947 fossero di sana costituzione fisica, esenti da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnanti e l'idoneità al pieno adempimento dei loro doveri e se fossero, particolarmente, immuni da malattie che potessero pregiudicare la salute degli alunni, è corrisposto, per ogni candidato visitato, un compenso di L. 100.

Il compenso è ridotto a L. 50 se il medico percepisca assegni continuativi a carico del bilancio dello Stato, di Enti pubblici o di diritto pubblico.

Le spese per gli eventuali esami radioscopici e radiografici e per gli altri accertamenti diagnostici disposti dalla Commissione medica di cui al primo comma sono a carico dello Stato.

Art. 4.

All'onere di complessive lire 28.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, che farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-1951, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 2 febbraio 1952, n. 56.

Concessione all'ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, di un contributo straordinario di lire 14.750.000 per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1949-1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, un contributo straordinario di lire 14.750.000 per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 concernente il fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 2 febbraio 1952, n. 57.

Concessione di un contributo straordinario di L. 4.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene, per pubblicazioni su scoperte archeologiche italiane nel Dodecanneso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo straordinario di lire quattro milioni a favore della Scuola archeologica italiana di Atene per la pubblicazione delle opere relative alle scoperte archeologiche italiane nel Dodecanneso.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente graverà sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, e sarà compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 16 febbraio 1952, n. 58.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, contenente « Norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero », con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, terzo comma, sono aggiunte le parole: nonchè da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, a norma dell'art. 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305.

All'art. 2, terzo comma, le parole: 31 dicembre 1945, sono sostituite con le parole: 31 ottobre 1945.

All'art. 3, secondo comma, le parole: 31 dicembre 1945, sono sostituite con le parole: 31 ottobre 1945.

All'art. 5, primo comma, le parole: sono aumentati nella misura del 50 per cento, sono sostituite con le parole: aumentati ai sensi degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, sono ulteriormente aumentati nella misura del 50 per cento.

Allo stesso articolo, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

Sono compresi nei vincoli di proroga di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, i contratti poliennali di locazione alberghiera stipulati anteriormente al 1° febbraio 1947 e con scadenza anteriore al 1° gennaio 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1952.

Modificazione del decreto 11 maggio 1951, concernente la nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 maggio 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Treviso per il triennio 1951-53;

Considerato che occorre procedere alla rettifica delle generalità del componente esperto in scienze agrarie dott. Renato Trabucco;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il decreto 11 maggio 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Treviso per il triennio 1951-53, viene modificato nel senso che il nome del dott. Trabucco, esperto in scienze agrarie, indicato erroneamente in Leonardo, è rettificato in quello di Renato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Registro Presidenza n. 59, foglio n. 10, — FERRARI

(755)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1952.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1948, con il quale fu ricostituito il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Luigi Giorgio Martini rappresentante del personale dell'Istituto suddetto, nominato con proprio decreto 7 dicembre 1950 direttore generale dell'Istituto stesso;

Vista la nota 4 settembre 1951, con la quale il presidente dell'Istituto suddetto ha comunicato il risultato delle elezioni per il rappresentante del personale, effettuate il 28 agosto 1951;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro

Decreta:

Il dott. Oscar Puglisi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del personale dell'Istituto, in sostituzione del sig. Luigi Giorgio Martini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1952

EINAUDI

RUBINACCI — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 5, *foglio n.* 372. — LAMICELA

(634)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1951.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani per il triennio 1951-1954.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale venne istituita l'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.);

Visto il regio decreto 19 maggio 1941, relativo alla approvazione del nuovo statuto dell'Azienda suddetta;

Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre dello stesso anno, registro n. 2 Industria e commercio, foglio numero 113, con il quale fu provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci dell'A. Ca. I. per il triennio 1948-1951;

Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 128615 del 19 giugno 1951;

Vista la lettera della Corte dei *conti* n. 3897 del 10 settembre 1951;

Decreta:

A far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, per il triennio 1° luglio 1951-30 giugno 1951, sono chiamati quali sindaci effettivi i signori:

Gualdi dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Malagoli rag. Evaristo, consigliere della Corte dei conti;

Del Prete dott. Ettore, capo divisione della Ragioneria generale dello Stato;

Lo Monaco dott. Alfonso, capo divisione del Ministero dell'industria e del commercio;

e quali sindaci supplenti:

Valbonesi dott. Teseo, della Ragioneria generale dello Stato;

Latini Maciotti ing. Vladimiro, del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1951

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1952
Registro Industria e commercio n. 11, *foglio n.* 252. BAGNOLI

(782)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1951.

Fusione delle Casse di soccorso per il personale delle tramvie dei Castelli Romani e delle ferrovie Roma-Fiuggi-Alatri Roma-Ostia Lido.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, concernente la disciplina sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 1063, che apporta modificazioni al regio decreto suddetto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 novembre 1947, n. 1235, con il quale la Società Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.), concessionaria delle tramvie dei Castelli Romani, è stata riconosciuta concessionaria anche della ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri e della ferrovia Roma-Ostia Lido;

Considerato che le Commissioni amministratrici delle tre Casse di soccorso esistenti rispettivamente per il personale delle tramvie dei Castelli, della ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri e della ferrovia Roma-Ostia Lido

hanno unanimemente deliberato in data 16 febbraio 1951 di richiedere la fusione dei tre enti in un unico sodalizio, ai sensi dell'art. 6 della precitata legge 1° agosto 1941, n. 1068;

Visto il verbale n. 34 del Consiglio di amministrazione della S.T.E.F.E.R. che approva la richiesta di unificazione avanzata dalle predette tre Casse di soccorso;

Considerato che l'attuale unicità aziendale della S.T.E.F.E.R. giustifica la richiesta unificazione delle tre distinte Casse di soccorso esistenti;

Decreta:

Art. 1.

Le Casse di soccorso per il personale delle tramvie dei Castelli Romani, della ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri e della ferrovia Roma-Ostia Lido, costituite rispettivamente con i regi decreti 29 luglio 1933, n. 1375, 13 luglio 1933, n. 1393 e 19 gennaio 1939, n. 420, sono fuse in un'unica Cassa di soccorso avente lo scopo di prestare la propria assistenza a tutto il personale dipendente dalla Società Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.) ed i relativi fondi di riserva sono unificati nel fondo di riserva della suddetta Cassa di soccorso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed avrà decorrenza dal 1° gennaio 1952.

Roma, addì 12 dicembre 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

(727)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1951.

Modificazione della composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione dei dirigenti di aziende commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, con il quale si stabilisce che per la sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse Federazioni e sindacati nazionali il Comitato di sorveglianza può essere composto dagli stessi membri che costituiscono quello sulla liquidazione della rispettiva Confederazione suppressa, quando il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale lo ravvisi opportuno nell'interesse della liquidazione;

Visti i decreti Ministeriali 14 novembre 1946 e 30 marzo 1948, con i quali si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Federazione dei dirigenti di aziende commerciali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Visti i decreti Ministeriali 20 novembre 1945, 30 marzo 1948, 15 aprile 1948, 28 giugno 1949, 21 dicembre 1949 e 4 agosto 1950, con i quali si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle Federazioni nazionali già ad essa aderenti, ad esclusione di quella dei dirigenti di aziende commerciali;

Considerato che le operazioni di liquidazione della soppressa Federazione dei dirigenti di aziende commerciali sono pressochè ultimate per cui non si ritiene più necessario mantenere per la stessa un Comitato di sorveglianza distinto e separato da quello della soppressa Confederazione dei commercianti;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Giuseppe De Anna, il dott. Giulio Buccafurri, il comm. rag. Piero Andreini, il comm. Anselmo Castelnuovo, il rag. Mario Natalucci, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche per la soppressa Federazione dei dirigenti di aziende commerciali.

Art. 2.

Gli attuali componenti del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione dei dirigenti aziende commerciali: dott. De Donato Mario, dottor Pistillo Gaetano, dott. Cristiani Mario, rag. Scontrini Enzo e signorina Bencini Tilde, decadono dalla loro carica.

Roma, addì 29 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: DEL BO

(726)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1951.

Modificazione della composizione dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione di alcune delle disciolte Federazioni nazionali degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, con il quale si stabilisce che per la sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse Federazioni e sindacati nazionali il Comitato di sorveglianza può essere composto dagli stessi membri che costituiscono quello sulla liquidazione della rispettiva Confederazione soppressa, quando il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale lo ravvisi opportuno nell'interesse della liquidazione;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1946, 10 ottobre 1946, 18 gennaio 1947, 25 luglio 1947, 30 marzo 1948, 5 aprile 1948 e 30 aprile 1949, con i quali si provvede alla nomina dei tre Comitati di sorveglianza sulle liquidazioni delle quattro ex Federazioni nazionali dei dirigenti di aziende industriali, degli esercenti

imprese elettriche, delle aziende industriali municipalizzate e delle aziende municipalizzate di trasporto, già aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali;

Visti i decreti Ministeriali 26 ottobre 1945, 18 gennaio 1947, 30 marzo 1948, 15 aprile 1948 e 3 giugno 1948, con i quali si provvede alla nomina dei membri dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali e delle Federazioni nazionali già ad essa aderenti ad esclusione delle quattro sopra nominate;

Considerato che le operazioni di liquidazione delle quattro predette Federazioni sono pressochè ultimate per cui non si ritiene più necessario mantenere per le quattro Federazioni stesse dei Comitati di sorveglianza distinti e separati da quello della soppressa Confederazione degli industriali;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Vito Culcasi, il dott. Renato Manduzio, il rag. Paolo Emiliani, il gr. uff. Attilio Benigni ed il dott. Alberto Pedrotti, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche per le quattro Federazioni sopra nominate.

Art. 2.

Decadono dalla loro carica gli attuali componenti dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione delle quattro soppresse Federazioni più sopra nominate: il dottor Vincenzo Viti, il dott. Bruno Gorini, la signorina Scimonelli Giovanna, il dott. Cucchiarelli Enrico e l'ing. Banti Antonio per la soppressa Federazione degli esercenti imprese elettriche; il dott. Francesco Poncini, il dott. Giulio Sani, l'ing. Urbinati Mario, il dott. Sbardella Vincenzo ed il sig. Pettini Francesco per le soppresse Federazioni delle aziende industriali municipalizzate e delle aziende municipalizzate di trasporto; il dott. Gaetano Agrò, il prof. Giuseppe Togni, il rag. Cavanna Giuseppe ed il dott. Ciabattini Raffaele per la soppressa Federazione dei dirigenti di aziende industriali.

Roma, addì 29 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: DEL BO

(725)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del piazzale di Santa Croce e terreni sottostanti, sito nell'ambito del comune di Macerata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la tutela delle bellezze naturali nell'adunanza del 16 febbraio 1950, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il piazzale di Santa Croce e terreni sottostanti, sito nell'ambito del comune di Macerata;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Macerata senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che dal piazzale predetto, accessibile al pubblico, si gode un vasto e interessante panorama;

Decreta:

Il piazzale sito nel territorio del comune di Macerata indicato nello annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Macerata per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Macerata provveda alla affissione nella *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale della seduta del 16 febbraio 1950

b) Zona di belvedere « Santa Croce ».

La Commissione riconosciuta la notevole importanza del panorama che si vede dal piazzale di Santa Croce e che comprende la città di Macerata proiettata sullo sfondo del mare dalla zona di Porto Recanati a Porto Civitanova decide di tutelare la veduta imponendo il vincolo sui piazzali e sui terreni immediatamente sottostanti così delimitati:

viale Martiri della Libertà (già viale Santa Croce), via Spalato, confine tra le particelle 126, 125 del foglio 67 e il suo prolungamento rettilineo attraverso la particella 129 fino al costruendo prolungamento della via Esposito, via Esposito, via Roma (statale 77), il confine fra le particelle 99, 100.

(*Omissis*).

(761)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1535, concernente il riconoscimento agli effetti civili, dell'unione delle due parrocchie di San Michele Arcangelo e San Pietro Apostolo in Felizzano (Alessandria) sotto il titolo di Arcipretura dei SS. Michele Arcangelo e Pietro Apostolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1952, alla linea 4ª, ove è letto: «...Ordinario diocesano di Acqui.. » ecc., si deve leggere: «...Ordinario diocesano di Alessandria... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1952 30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Cerreto d'Esi, contrada Cerquete, dell'estensione di ettari 427, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: confine col comune di Fabriano, dalla strada provinciale Settempedana fino al termine di Lama sulla strada vicinale delle Birichelle; dal termine di Lama al bivio delle mulattiere Varco e Filette; da detto bivio strade vicinali delle Refogliette, dei Pianelli e di San Giovanni, fino alla strada Cerquete; strada vicinale di Cerquete fino al bivio sulla strada provinciale Settempedana; detta strada fino al limite del comune di Fabriano.

(764)

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 1° gennaio 1953 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Grosseto, della estensione di ettari 633 circa, compresa nel comune di Grosseto, delimitata dai seguenti confini:

ad *est*: proprietà Franceschi, Catoni, Bruchi e Piri;

ad *ovest*: zona di ripopolamento e cattura di Moscona e strada vicinale dei Laghi.

(765)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edile fra muratori affini e tecnici « Il Risorgimento », con sede in Beneceto di San Lazzaro Parmense.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 febbraio 1952, la Società cooperativa edile fra muratori affini e tecnici « Il Risorgimento », con sede in Beneceto di San Lazzaro Parmense, costituita con atto in data 4 settembre 1948 per notaio Vincenzo Bertogalli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(766)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Fiorente », con sede in Barra (Napoli)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 febbraio 1952, la Società cooperativa di consumo « La Fiorente », con sede in Barra (Napoli), costituita con atto 2 marzo 1946 del notaio Nicola De Feo di Napoli, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(674)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 6 dicembre 1951 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso la ricevitoria postale di Mazara del Vallo, succursale n. 1, collegata con l'ufficio telegrafico del capoluogo, a mezzo del circuito 6608.

(787)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 12 gennaio 1952, concernente la nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 24 gennaio 1952, n. 20, l'ultimo capoverso delle premesse del decreto stesso, deve intendersi sostituito dal seguente:

« Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del segretario generale dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sopracitato ».

(740)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 42

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	624,91
» Firenze	624,90	» Roma	624,92
» Genova	624,91	» Torino	624,90
» Milano	624,94	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 19 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,525
Id. 3,50 % 1902	64,30
Id. 3 % lordo	66,20
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	71,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,95
Id. 5 % 1936	90,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,625
Id. 5 % 1960	96,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 19 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,93
1 dollaro canadese	» 623,62

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Si comunica che, con decreti Ministeriali del 12 dicembre 1950, i dottori Antonio Teti di Raffaele e Leonardo Cosco fu Vincenzo, notai residenti ed esercenti in Catanzaro, sono stati accreditati per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

(729)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	230528	1.575 —	Motta Ambrogio, *Rosetta* e *Giovanni* di Giovanni, minori, dom. a Triuggio, Milano.	Motta Ambrogio e *Rosalia di Luca Giovanni*, minori, dom. a Triuggio (Milano).
Id.	155561	700 —	Punzi *Angela* fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco ved. Punzi, dom. a Salerno.	Punzi *Angelo* fu Matteo, minore, ecc., come contro.
Buono Tes. 5% ([illegible])	612	1.000	Sacco Donatella Silvia di Ettore. dom. a Genova, vincolata di usufrutto.	Sacco Donatella Silvia di Ettore. *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Genova, vincolata di usufrutto.
Buono Tes. 4% (19[illegible]) Serie A/[illegible]	15	capitale 5.000 —	Grimaudo Lidia di Giov. Battista, nubile, dom. a Trapani.	Grimaudo Lidia di Giov. Battista, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Trapani.
Buono Tes. 5% (1950) Serie 30ª	254	5.000 —	*Acampora* Giuseppe fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Loffredo Olimpia fu Giovanni ved. *Acampora*, dom. a Napoli.	*Acampa* Giuseppe fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Loffredo Olimpia fu Giovanni ved. *Acampa*, dom. a Napoli.
Id. Serie 31ª	185	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	255	5.000 —	*Acampora* Giovanni fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Giovanni fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 33ª	246	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	256	5.000 —	*Acampora* Pasquale fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Pasquale fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 34ª	226	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	257	5.000 —	*Acampora* Ferdinando fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Ferdinando fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 34ª	227	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	258	5.000 —	*Acampora* Vanda fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Vanda fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 34ª	228	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	259	5.000 —	*Acampora* Anna fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Anna fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 34ª	229	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	260	5.000 —	*Acampora* Antonio fu Ferdinando, ecc., come sopra.	*Acampa* Antonio fu Ferdinando, ecc., come sopra.
Id. Serie 34ª	230	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì [illegible] gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(702)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso, per esami e per titoli, a nove posti di capotecnico chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare (grado 11°, gruppo B) riservato al personale civile statale di ruolo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1926, n. 370, riguardante norme per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del Servizio chimico militare;

Visto il regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, riguardante provvedimenti pel personale tecnico, civile del Servizio chimico militare, convertito in legge con la legge 17 marzo 1930, n. 338;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, concernente ordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la nota n. 5747/12106.2.9 del 16 aprile 1951, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato l'autorizzazione a mettere a concorso dodici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova;

Considerato che nove dei suddetti dodici posti devono essere riservati al personale statale, appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi del citato art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a nove posti di capotecnico chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*) riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, di cui alle premesse.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 devono pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande deve risultare:

1) cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati;

5) indicazione della lingua estera sulla quale il candidato intende eventualmente sostenere la prova facoltativa orale.

Qualora l'interessato ometta tale indicazione decade dal diritto di sostenere la predetta prova facoltativa.

I candidati che si trovino alle armi devono, altresì, indicare il recapito della loro abitazione civile anteriormente al richiamo alle armi.

Non sono prese in considerazione le domande che siano pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano possono essere ammessi al concorso se, entro il termine sopra fissato, abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè essi producano, entro trenta giorni successivi, i documenti prescritti.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di perito chimico, conferito da istituti industriali oppure da ex sezioni industriali e di fisico matematico degli istituti tecnici o titoli di studi chimici superiori.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria;

2) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, Corpi o stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dalla autorità militare dalla quale lo stesso dipende.

In detto certificato deve, inoltre, essere dichiarato se i concorrenti siano in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego di gas tossici, previsto con regio decreto 9 gennaio 1927, numero 147.

L'Amministrazione può sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però a norma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva, su carta bollata da L. 24;

4) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione della quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare;

5) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati nella domanda di ammissione dovranno indicare il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario di cui i candidati stessi sono in possesso. Tale libretto dovrà essere esibito nelle prove di esame, per la identificazione di ciascun candidato;

6) documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o dell'industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare ed al merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati debbono produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati ed invalidi per servizio il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24), rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

h) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il mod. 69 *ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione, al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

n) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

p) i reduci dalla deportazione, l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

La data degli esami sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta e di quella pratica saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di sette decimi nella prova scritta ed in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, inoltre, di punti da 0,10 ad 1.

La valutazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella pratica, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli giusta il n. 6 del precedente art. 4.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite, secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione medesimo di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno dell'esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in ruolo.

Art. 14.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ed a quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1951
Registro Esercito n. 54, *foglio n.* 87. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prova scritta.

Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

Leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica. Moderne teorie sulla struttura della materia.

Idrogeno, azoto, ossigeno. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti.

Litio, sodio, potassio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti.

Magnesio, calcio, stronzio, bario. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti.

Zinco, rame, argento, mercurio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti e leghe più importanti.

Piombo, alluminio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione, sui composti e leghe più importanti.

Carbonio, silicio, titanio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti.

Fosforo, arsenico, antimonio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti.

Zolfo. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti.

Fluoro, cloro, iodio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti.

Ferro, cromo, nichel, manganese. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione, sui composti e leghe più importanti.

Grande industria degli acidi e delle basi inorganici. Procedimenti di fabbricazione.

Idrocarburi. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e cenni sui derivati più importanti.

Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e cenni sui derivati più importanti.

Olii e grassi, saponi, glicerina. Nozioni sulle caratteristiche, proprietà, preparazione industriale, utilizzazione.

Fenoli e naftoli. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e cenni sui derivati più importanti.

Idrati di carbonio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e cenni sui derivati più importanti.

Nozioni sulle resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica.

Nozioni sugli esplosivi, sugli aggressivi chimici di guerra e sulle sostanze nebbiogene.

Prova pratica.

Analisi qualitativa di una miscela inorganica, contenente al massimo tre acidi e tre basi, con relazione scritta.

Prova orale.

1. Discussione sopra la prova scritta, sul risultato della prova pratica e su argomenti facenti parte del programma della prova scritta.

2. Prova orale di cultura generale (matematica, fisica ed elettricità) sulla base del seguente programma:

a) Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Misure e proporzioni.

Calcolo letterale ed algebrico; polinomi, sistemi di equazioni di 1° grado, equazioni di 2° grado ed operazioni relative

Geometria piana: rette, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza; costruzioni e proprietà relative, eguaglianza, equivalenza, similitudini.

Geometria solida, angoli diedri e polidiedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea, linee trigonometriche e inter relazioni, tavole trigonometriche e loro uso.

Risoluzione dei triangoli.

b) Fisica ed elettricità: proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi.

Peso specifico e densità.

Idrostatica Generalità Principio di Pascal — Torchio idraulico.

Pressioni prodotte dalla gravità dei liquidi.

Principio di Archimede — Peso specifico, densimetri — Vasi comunicanti — Livello, pozzi artesiani, sifoni.

Aerostatica — Peso e densità dei gas — Pressione atmosferica — Barometri — Leggi di Boyle e Mariotte — Manometri — Macchine pneumatiche — Pompe-aerostati.

Acustica. Cause, propagazione e velocità del suono. Riflessioni del suono — Eco e risonanza — Caratteri definitivi dei suoni.

Ottica. Luce e sua propagazione. Velocità della luce riflessione e rifrazione — Specchi piani e lenti — Microscopi — Prismi — Canocchiali Telescopi — Decomposizione della luce — Spettro solare — Colori.

Termologia. Calori, temperature e rispettive unità — Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi — Termometri, pirometri, calorimetri — Calori specifici — Poteri calorifici Propagazione e trasmissione del calore.

Cambiamento di stato. Fusione — Solidificazioni — Fenomeni particolari delle leghe — Vaporizzazione — Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati — Evaporazione — Ebollizione — Magnetismo — Calamite naturali e artificiali — Masse e forze magnetiche, induzione magnetica — Magnetismo terrestre — Bussola.

Elettrostatica — Fenomeni di elettrizzazione — Elettroscopi — Masse e forze elettriche — Distribuzione dell'elettricità sui corpi conduttori — Induzione elettrostatica — Potenziale elettrico, elettrometri — Capacità elettrostatica — Condensatori — Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica — Forze elettromotrici — Correnti elettriche — Legge di Ohm — Effetto termico delle correnti — Legge di Joule.

Fenomeni elettrolici — Legge di Faraday — Tipi principali di pile e di accumulatori.

Elettromagnetismo — Azioni magnetiche delle correnti — Solenoidi elettromagnetici — Correnti di induzione — Apparecchi di induzione.

Cenni sulle correnti variabili e alternate.

Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

Cenni sulle macchine generatrici di corrente continua ed alternata — Eccitazione.

Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

Trasformatori statici a corrente alternata.

Cenni sui trasformatori rotanti — Convertitori.

Principali tipi di accumulatori industriali — Impiego e disposizione delle batterie.

Applicazioni elettriche — Illuminazione ad arco o ad incandescenza — Campanelli elettrici — Telefoni — Telegrafo Morse.

3. Traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (facoltativa). Per tale esame facoltativo la Commissione aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N.B. — La Commissione stabilirà, di volta in volta, i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

Roma, addì 24 novembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

(730)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria del concorso per titoli per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il proprio decreto n. 14843/3/1 del 17 giugno 1948, con il quale veniva bandito un concorso pubblico per titoli per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti in questa Provincia;

Visto il proprio decreto n. 2218 del 25 gennaio 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria generale del concorso;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) n. 504 dell'8 giugno 18 luglio 1951, con la quale sono stati annullati la graduatoria del concorso ed il relativo decreto di approvazione;

Visto il proprio decreto n. 32450/3/1 del 7 dicembre 1951, con il quale gli atti del concorso sono stati sottoposti al riesame della nuova Commissione provinciale per il conferimento delle farmacie in carica;

Visti i verbali della nuova Commissione giudicatrice del ricorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso di cui alla premessa narrativa:

Sede farmaceutica di APRILIA

1. Barone dott. Luigia . . . . con voti 37,48
2. Nencini dott. Cleto . . . . » 30,20
3. Borgetti dott. Carmine . . . . » 29,80
4. Marcucci dott. Aurelio . . . . » 29,75
5. Palmieri dott. Gennaro . . . . » 17,32
6. Ferorelli dott. Nicolò . . . . » 16,35
7. Bolle dott. Vincenzo . . . . » 13,50
8. Tatulli dott. Matilde . . . . » 12,05
9. Cipollini dott. G. Battista . . . . » 11,19
10. Lancia dott. Giuseppe . . . . » 10,75
11. Ingarao dott. Luigi . . . . » 8,50
12. Di Cosimo dott. Annibale . . . . » 8,15

Sede farmaceutica di CAMPODIMELE

1. Borgetti dott. Carmine . . . . con voti 29,80
2. Palmieri dott. Gennaro . . . . » 17,32
3. Ferorelli dott. Nicolò . . . . » 16,35
4. Bolle dott. Vincenzo . . . . » 13,50
5. Cipollini dott. G. Battista . . . . » 11,19
6. Lancia dott. Giuseppe . . . . » 10,75
7. Di Cosimo dott. Annibale . . . . » 8,15

Sede farmaceutica di ITRI

1. Barone dott. Luigia	con voti	37,48
2. Borgetti dott. Carmine	»	29,80
3. Romualdi dott. Amabilia	»	20,47
4. Palmieri dott. Gennaro	»	17,32
5. Ferorelli dott. Nicolò	»	16,35
6. Bolle dott. Vincenzo	»	13,50
7. Tatulli dott. Matilde	»	12,05
8. Cipollini dott. G. Battista	»	11,19
9. Lancia dott. Giuseppe	»	10,75

Sede farmaceutica di LATINA-SCALO

1. Barone dott. Luigia	con voti	37,48
2. De Gennaro-Musti dott. Gino	»	35,85
3. Nencini dott. Cleto	»	30,20
4. Borgetti dott. Carmine	»	29,80
5. Marcucci dott. Aurelio	»	29,75
6. Parisella dott. Ferdinando	»	19,70
7. Palmieri dott. Gennaro	»	17,32
8. Ferorelli dott. Nicolò	»	16,35
9. Bolle dott. Vincenzo	»	13,50
10. Tatulli dott. Matilde	»	12,05
11. Cipollini dott. G. Battista	»	11,19
12. Lancia dott. Giuseppe	»	10,75
13. Ingarao dott. Luigi	»	8,50

Sede farmaceutica di LATINA - BORGO GRAPPA

1. Borgetti dott. Carmine	con voti	29,80
2. Marcucci dott. Aurelio	»	29,75
3. Palmieri dott. Gennaro	»	17,32
4. Ferorelli dott. Nicolò	»	16,35
5. Bolle dott. Vincenzo	»	13,50
6. Tatulli dott. Matilde	»	12,05
7. Cipollini dott. G. Battista	»	11,19
8. Lancia dott. Giuseppe	»	10,75
9. Di Cosimo dott. Annibale	»	8,15

Sede farmaceutica di ROCCAMASSIMA

1. Borgetti dott. Carmine	con voti	29,80
2. Ferorelli dott. Nicolò	»	16,35
3. Bolle dott. Vincenzo	»	13,50
4. Cipollini dott. G. Battista	»	11,19
5. Lancia dott. Giuseppe	»	10,75
6. Di Cosimo dott. Annibale	»	8,15

Sede farmaceutica di SABAUDIA BORGO VODICE

1. Borgetti dott. Carmine	con voti	29,80
2. Palmieri dott. Gennaro	»	17,32
3. Ferorelli dott. Nicolò	»	16,35
4. Bolle dott. Vincenzo	»	13,50
5. Cipollini dott. G. Battista	»	11,19
6. Lancia dott. Giuseppe	»	10,75

Sede farmaceutica di SPERLONGA

1. Barone dott. Luigia	con voti	37,48
2. Borgetti dott. Carmine	»	29,80
3. Arichiello dott. Maria Tommasina	»	29,15
4. Palmieri dott. Gennaro	»	17,32
5. Ferorelli dott. Nicolò	»	16,35
6. Bolle dott. Vincenzo	»	13,50
7. Cipollini dott. G. Battista	»	11,19
8. Lancia dott. Giuseppe	»	10,75
9. Di Cosimo dott. Annibale	»	8,15

Sede farmaceutica di SPIGNO SATURNIA

1. Borgetti dott. Carmine	con voti	29,80
2. Palmieri dott. Gennaro	»	17,32
3. Ferorelli dott. Nicolò	»	16,35
4. Bolle dott. Vincenzo	»	13,50
5. Cipollini dott. G. Battista	»	11,19
6. Lancia dott. Giuseppe	»	10,75
7. Di Cosimo dott. Annibale	»	8,15

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 4 febbraio 1952

Il prefetto: MICALI

(749)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Chieti al 30 novembre 1948.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il bando di concorso n. 20165 in data 31 dicembre 1948, per un posto di veterinario condotto, vacante in Provincia alla data del 30 novembre 1948;

Visto il proprio decreto n. 24485 del 1° settembre 1949, col quale è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso e prorogato al 31 dicembre 1949;

Visto il decreto n. 20422.2/12167 del 12 novembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1951, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice dello stesso concorso;

Vista la legge n. 55 del 1° marzo 1949, con la quale sono stati determinati i criteri per lo svolgimento dei concorsi sanitari;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione medesima;

Riconosciuta la legalità delle operazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra:

1. Ruzzi Mario di Nicola	punti	89,537	su 150
2. Zimarino Emanuele di Vincenzo	»	73,088	»
3. De Nicola Ugo fu Federico	»	52,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

Chieti, addì 28 gennaio 1952

Il prefetto: CASO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il bando di concorso n. 20165 in data 31 dicembre 1948, per un posto di veterinario condotto, vacante in Provincia alla data del 30 novembre 1948;

Visto il proprio decreto n. 24485 del 1° settembre 1949, col quale è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso e prorogato al 31 dicembre 1949;

Visto il decreto n. 20422.2/12167 del 12 novembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1951, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge n. 55 del 1° marzo 1949;

Visto il proprio decreto in pari data n. 3040, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento per i concorsi sanitari regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il seguente candidato, primo nella graduatoria del concorso sopraindicato, è dichiarato vincitore del posto a fianco del medesimo indicato:

Ruzzi dott. Mario di Nicola: Consorzio veterinario di Casalbordino-Pollutri-Villalfonsina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

Chieti, addì 28 gennaio 1952

Il prefetto: CASO

(744)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 20539/3ª San. in data 6 luglio 1951, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1948, ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 34511/3ª San. in data 25 gennaio 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 20521/3ª San. in data 6 luglio 1951;

Ritenuto che il dott. Martelli Francesco, residente in Orta San Giulio, ha diritto alla nomina a medico condotto di San Nazzaro Sesia in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Martelli Francesco è assegnato alla condotta medica di San Nazzaro Sesia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Novara, addì 31 gennaio 1952

Il prefetto: PAULOVICH

(753)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1948.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1948, n. 20378 Div. san., con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1948;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti di articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1.	Bruno dott. Giuseppe	punti	85,30
2.	Visceglia dott. Biagio	»	84,906
3	Turi dott. Antonio	»	77,80
4.	Casamassima dott. Eustacchio	»	74,845
5.	De Filippis dott. Giuseppe	»	73,89
6.	Di Terlizzi dott. Francesco	»	68,50
7.	Cestone dott. Antonio	»	66,951
8.	Ciocia dott. Alessandro	»	66,89
9.	Mase dott. Natale	»	65,305
10.	Cariglia dott. Filomeno	»	63 —
11.	De Gemmis dott. Lorenzo	»	56,22

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 1° febbraio 1952

Il prefetto: FERRARA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il precedente decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 31 dicembre 1948, n. 20378 Div. san.;

Viste le domande dei candidati nelle quali sono indicate le sedi, in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per il posto a fianco di ciascuno segnato:

1) Bruno dott. Giuseppe: Irsina;
2) Visceglia dott. Biagio: Salandra;
3) Turi dott. Antonio: Ferrandina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 1° febbraio 1952

Il prefetto: FERRARA

(747)

PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1952, n. 36623 Div. 3ª, con il quale fu approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946 nella provincia di Trapani, stabilita dalla Commissione giudicatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità con decreti 22 marzo 1949, 29 maggio 1950 e 13 luglio 1951;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1946, i seguenti candidati, che sono quindi designati per la nomina nella condotta a fianco indicata:

1) Puma dott. Ernesto fu Francesco Paolo: Salemi;
2) Belvisi dott. G. Battista di Pietro: Pantelleria;
3) Sanci dott. Giovanni di Sebastiano: Calatafimi;
4) Mucaria dott. Michele di Sebastiano: Castellammare Golfo;
5) La Spina dott. Francesco fu Salvatore: Partanna;
6) Leto dott. Vittorio di Gaetano: Camporeale;
7) Liotta dott. Ignazio fu Francesco: Santa Ninfa;
8) La Rocca dott. Bartolomeo fu Calogero: Gibellina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio provinciale di sanità e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 10 gennaio 1952

Il prefetto: CRISCUOLI

(754)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.